

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1327

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Presentato il 22 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il rinnovamento istituzionale e di riqualificazione del personale ferroviario ha trovato espressione attraverso graduali strumenti legislativi, di necessario, immediato raccordo con la recente legge del 6 febbraio 1979, n. 42, attuati con le successive leggi 22 dicembre 1980, n. 885, 6 ottobre 1981, n. 564, 1° luglio 1982, n. 426, di contenuto economico e di disciplina del rapporto di lavoro.

Si è trattato nel complesso di un impegno legislativo che non ha esaurito il difficile assetto del sistema organizzativo e di struttura del rapporto di lavoro, ma che ha costituito la base reale, per la progressiva valorizzazione del rapporto stesso per il rilancio del ruolo del ferroviere in una configurazione istituzionale più responsabile della sua professione, contenuti questi oggetto di una costante domanda di aggiustamento e di definizio-

ne per una più sicura e produttiva dimensione giuridica ed economica spettante all'intera categoria che opera nel delicato e primario settore del pubblico trasporto.

Tali gli obiettivi che costituiscono i punti di fondo della contrattazione con le organizzazioni sindacali confederali nell'arco del periodo 1981-1983, volta ad assicurare indispensabili e primari istituti di rinnovamento organico e funzionale necessari per sostenere una maggiore operatività del personale ferroviario e per realizzare le attese responsabili della categoria.

Lo sforzo di rinnovamento viene ora completato con la definizione in legge delle tematiche contrattuali che attengono e risolvono problemi di valore, emersi dall'attuale primo assetto giuridico del personale ferroviario per riconoscere e quindi conferire al dipendente una funzionalità professionale più qualificata,

aderente ed identificabile con le concrete esigenze operative del particolare settore di impiego.

Il presente provvedimento tende ad assicurare in via primaria un più puntuale meccanismo di valorizzazione della professionalità acquisita, nei confronti di posizioni funzionali sulle quali grava il maggiore impegno operativo non disgiunto dalle componenti del rischio e della responsabilità. L'esigenza di adeguamento alla realtà obiettiva, porta quindi a mutare l'attuale quadro organizzatorio con la diversa classificazione del personale in nove categorie con ciò ampliando il ristretto ambito in cui si muove la professione ferroviaria, dall'area intermedia sino a quella in cui sono attivi elementi di vertice, per riconoscere a tali aree operative il reale e dovuto grado di inserimento nel processo produttivo dell'Azienda.

Il nuovo assetto funzionale resta in conseguenza connesso ed integrato con il riequilibrio retributivo, parzialmente attuato per il personale ferroviario negli anni 1981-1982, la cui ultima fase, concordata e definita per l'anno 1983 nell'ambito delle intese raggiunte per lo stesso periodo contrattuale, con le Organizzazioni sindacali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, trova già titolo di legittimazione nella legge 1° luglio 1982, n. 426.

I miglioramenti proposti, ivi compresi i benefici derivanti dalla diversa classificazione delle categorie di personale, non superano il limite di aumento del 13 per cento indicato dal Governo per l'anno 1983 quale indirizzo di politica economica per il contenimento dell'inflazione.

Con riferimento alle necessarie soluzioni normative, con l'articolo 1 del testo viene introdotto in norma il punto cardine dell'accordo — raggiunto dopo un lungo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria FILT/CGIL, SAUFI/CISL, UILTRASPORTI, SINDIFER e FISAFS/CISAL per il triennio 1981-1983 — sul nuovo assetto istituzionale del personale ferroviario, classificato, rispetto alle attuali sette, in nove categorie professionali.

La diversa classificazione risponde allo scopo di garantire nel quadro di una più articolata struttura funzionale e retributiva, con aperta tendenza a recepire nuovi processi di organizzazione del lavoro, graduali stadi operativi: di apprendimento formativi, di qualificazione e di specializzazione, con accentuati contenuti di professionalità attribuiti alle categorie più elevate sino a quelle di vertice, definiti nelle rispettive declaratorie di base.

Nell'ambito della nuova classificazione organizzativa-funzionale così determinata, viene demandata al decreto del Ministro dei trasporti la definizione, per ciascuna delle categorie individuate dalla stessa norma, dei profili professionali sulla base dei contenuti delle attività e delle prestazioni, unicamente peculiari al sistema ferroviario.

L'articolo 2 realizza il passaggio dal precedente assetto giuridico al regime di *status* derivante dalla classificazione di cui al precedente articolo 1, prevedendo l'inquadramento del personale ferroviario nelle nove categorie professionali con decorrenza 1° gennaio 1983 con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982, sulla base del quadro di corrispondenza allegato al presente disegno di legge.

Con il secondo, terzo, quarto e quinto comma si provvede ad eliminare situazioni di svantaggio derivanti al personale sia da immissioni nel profilo professionale, conseguito a seguito di passaggio di categoria, effettuate dopo il 1° gennaio 1983, sia da assunzioni in ruolo, successive alla data del 31 dicembre 1982 fissando così rispettivamente un comune sistema di decorrenza giuridica agli effetti dell'inquadramento. Con il sesto comma viene introdotta una norma di necessario raccordo con precedenti disposizioni di legge relative all'assetto giuridico dato a talune posizioni di personale.

L'articolo 3 definisce in apposito quadro i profili professionali di assunzione, e fa richiamo alle disposizioni del preesistente ordinamento quanto alle modalità, criteri e requisiti per i procedimenti di assunzione, prevedendo in particolare i

titoli professionali per i profili ferroviari di Tecnico sanitario e di Paramedico.

L'articolo 4 definisce in primo comma la dotazione organica della nona categoria professionale fissando il contingente da destinare ai profili di una nuova istituzione per tale categoria, determinata in applicazione dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42. Con il secondo comma, entro i precisi limiti ivi previsti, viene demandata al Ministro dei trasporti la determinazione dell'organico delle restanti categorie professionali. Con continuità di fase provvedimentale, al terzo comma, viene disciplinata la ulteriore ripartizione di contingenti di organico, già fissati nella loro globalità a termini del precedente comma, realizzando con ciò il decentramento necessario ad una gestione delle dotazioni organiche distinte per profili professionali, per Compartimento, per Servizio o Unità equiparata.

In conseguenza del diverso assetto risultante dalla nuova classificazione di categoria del personale ferroviario e delle relative declaratorie operative, in applicazione del presente articolo, la dotazione organica della terza categoria — Operatore qualificato — è comprensiva dei posti di pianta relativi alla prima categoria — Operatore comune ed alla seconda categoria di cui alla stessa declaratoria di Operatore qualificato; la dotazione organica della quarta categoria: operatore specializzato, è comprensiva dei posti di pianta relativi alla terza categoria di cui alla stessa declaratoria di operatore specializzato; la dotazione organica della sesta categoria — Tecnico specializzato — è comprensiva dei posti di pianta relativi alla quinta categoria di cui alla stessa declaratoria di Tecnico specializzato; a tale dotazione organica fanno carico anche i dipendenti inquadrati con i profilo di Aiuto macchinista r.e.; la dotazione organica della ottava categoria — Coordinatore-Vice Dirigente — relativa al profilo di ispettore principale è comprensiva dei posti di pianta del profilo di ispettore della settima categoria — Tecnico superiore Direttivo.

Con il quarto comma si provvede infine ad apportare agli articoli 7 e 22 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, le necessarie modifiche conseguenti alla nuova classificazione del personale nelle nove categorie professionali.

L'articolo 5, in conseguenza del nuovo assetto classificatorio, disciplina, con le modalità ivi previste, i passaggi da una ad altra delle categorie di cui al precedente articolo 1, sia per anzianità che per accertamento professionale.

In particolare, ferma restando l'identità dei requisiti e delle condizioni con quelli in atto già richiesti per i passaggi dalla prima alla seconda categoria, al secondo comma viene disciplinato il passaggio, dai profili di seconda a quelli di terza categoria, con successiva definizione in terzo comma del passaggio per accertamento professionale ai profili iniziali della terza, denominati nella stessa norma.

Viene di seguito previsto in quarto comma, che l'accesso alla quarta categoria, che costituisce uno dei poli di massa del personale ferroviario, avviene per automatismo all'atto del compimento dell'anzianità di tre anni, valorizzando con ciò la professionalità acquisita nel rispettivo settore di utilizzazione e per l'effetto allineandola ad una propria struttura retributiva.

I successivi quinto e sesto comma regolano, con le modalità ivi previste, il sistema di passaggio dalla quarta alla quinta categoria sul dato obiettivo che in questa vengono a coesistere, pur se poste su un uguale livello, posizioni di lavoro individuate dalla norma come di traguardo e quindi terminali della peculiare professionalità da esse raggiunta nello stesso settore di impiego, e posizioni iniziali cui vanno riconosciute caratteristiche di una diversa tipologia di lavoro, il cui arricchimento professionale si proietta nel corso del rapporto.

In linea con lo stesso principio della valorizzazione della professionalità acquisita e del necessario allineamento ad una propria struttura retributiva, viene previsto ai commi settimo ed ottavo che

l'accesso dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta avviene per automatismo al compimento dell'anzianità maturata negli stessi profili iniziali di provenienza.

Con più ampia previsione di dettaglio vengono di seguito disciplinati, ai successivi commi da nove a dodici con criteri e requisiti diversi, i passaggi per accertamento alle categorie professionali superiori e precisati i casi in cui l'accesso a taluni profili, come nella specie di Ispettore, Ispettore principale ed Ispettore capo aggiunto, rispettivamente di settima, ottava e nona categoria, avvengano per concorso interno per esami, forma questa di accertamento introdotta dalla legge 6 febbraio 1979, n. 42, fermo restando così come già previsto da tale legge il sistema di passaggio con l'anzianità di un anno dal profilo di Ispettore di settima categoria a quello di Ispettore principale di ottava categoria.

Con i commi da tredici a quindici viene disciplinato il passaggio al profilo Ispettore capo aggiunto degli altri profili della nona categoria, con determinazione delle modalità, criteri e percentuali anche in relazione al successivo accesso alla qualifica di Primo Dirigente.

Con i commi da sedici a venti si provvede a fissare, a garanzia del nuovo sistema, i criteri e le condizioni generali di base della disciplina dei passaggi da una categoria inferiore ad altra superiore già dettati dalla citata legge 6 febbraio 1979, n. 42, in particolare quanto alla decorrenza giuridica, che resta ancorata alla data della effettiva immissione alle funzioni del profilo conseguito, alle forme di accertamento, in atto denominate dalla ripetuta legge, e quanto alla definizione dei contenuti e delle modalità relativi all'accertamento professionale in relazione al ciascun profilo.

Viene altresì previsto al ventunesimo comma, che con successivo decreto del Ministro dei trasporti, vengono fissati i criteri e le modalità per la definizione delle posizioni di personale conservate ad esaurimento, mediante passaggio ad altri

profili nell'ambito della medesima o di categoria superiore.

Viene infine previsto, attraverso l'espressa disposizione transitoria di cui al penultimo comma, l'ammissione agli accertamenti professionali che saranno banditi nel vigore della nuova legge, dei dipendenti che al 31 dicembre 1982 erano in possesso dei requisiti prescritti dalle norme del precedente ordinamento per l'accesso alla categoria superiore.

L'articolo 6 del testo risponde all'esigenza di conferire a taluni profili del personale del settore delle navi traghetto — sul dato obiettivo della particolare atipicità dei contenuti professionali rispetto a quelli del restante personale ferroviario — una collocazione più aderente ai vincoli della complessa normativa che in atto regola l'esercizio della navigazione.

In prima parte viene regolato il passaggio mediante accertamento professionale dalla ottava alla nona categoria del personale delle navi traghetto, fissandone le modalità, i criteri e le percentuali. In particolare viene previsto, per la fase di prima applicazione, per i profili di comandante e di Direttore di macchina, il graduale accesso alla categoria di vertice da attuare nelle anni 1984-1985-1986.

Analogamente viene disciplinato il contestuale passaggio del personale del medesimo settore dalla settima alla ottava categoria, con rinvio alla disciplina generale per i successivi accertamenti « a regime » per il passaggio tra le stesse categorie.

A completamento del sistema viene previsto il rinvio al decreto ministeriale per operare i necessari spostamenti di organico in relazione ai passaggi previsti dai precedenti commi.

Infine, viene precisato il maggior onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 6, ripartito negli anni 1984-1985-1986 riguardati dalla norma.

L'articolo 7 del testo disciplina il trattamento economico del personale ferroviario relativo all'ultima fase del contratto 1981-1982.

Il primo comma di detto articolo stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio

1983, la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, è sostituita dalla tabella n. 1 allegata al disegno di legge in esame che prevede nuovi importi stipendiali.

Il secondo ed il terzo comma prevedono che, con effetto dal 1° settembre 1983, la suddetta tabella n. 1 sia sostituita dalla tabella n. 2 allegata alla medesima legge; tale tabella n. 2 prevede il congelamento negli stipendi corrisposti con effetto 1° gennaio 1983 della maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde attribuita al personale ferroviario ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, ferma restando la correlativa riduzione di lire 90.152 mensili della misura della indennità integrativa speciale, prevista per il personale in parola dal successivo quarto comma dello stesso articolo 1.

Con i commi quarto e quinto si è voluto evitare che, a seguito della riduzione della indennità integrativa speciale spettante al personale in quiescenza, i dipendenti collocati a riposo dopo il 1° settembre 1983 fruissero di un trattamento pensionistico globalmente inferiore a quello spettante in precedenza.

Il sesto e settimo comma stabiliscono che gli stipendi previsti dalle suddette tabelle 1 e 2, rispettivamente con effetto 1° gennaio e 1° settembre 1983, vanno attribuiti in relazione alla classe di stipendio in godimento alle dette decorrenze con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe medesima ai fini dei successivi aumenti periodici. Alle ripetute decorrenze deve essere conservato anche l'assegno personale pensionabile previsto dal terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto dal successivo nono comma dell'articolo in esame.

L'ottavo comma stabilisce che il disposto del primo e secondo comma del citato articolo 16 della legge n. 42 del 1979, i quali disciplinano in via generale il trattamento economico spettante al personale ferroviario che passa a categoria professionale superiore, si applicano anche nei casi di passaggio a categorie

superiori previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge.

Il nono ed il decimo comma stabiliscono con effetto dal 2 settembre 1983 un meccanismo di attribuzione degli stipendi, al personale ferroviario, tendente a riassorbire l'eventuale assegno personale di cui all'articolo 15 della legge n. 42 del 1979 e l'eventuale elemento distinto dalla retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

Infatti a tale data deve essere attribuito nella categoria di appartenenza lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1° settembre 1983 e dei suddetti assegno personale ed elemento distinto della retribuzione.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra le due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico, o tra due aumenti periodici successivi all'ultima classe, ferma restando la corrispondenza di detto nuovo stipendio, il personale è formalmente inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di collocazione, previa temporizzazione, va considerata ai fini della ulteriore progressione economica. La detta temporizzazione consiste nella trasformazione di tale differenza tra gli stipendi in anzianità maturata nella classe di stipendio (o aumento periodico) nella quale l'interessato viene collocato, anzianità utile ai soli fini del conseguimento della successiva classe o del successivo aumento periodico.

L'undicesimo comma stabilisce che il meccanismo di attribuzione degli stipendi di cui ai due commi precedenti nono e decimo si applica anche nei confronti del personale riammesso in servizio ai sensi dell'articolo 161 S.G. dopo il 2 settembre 1983.

Il dodicesimo comma precisa gli istituti retributivi e le forme di ritenuta ammesse dall'ordinamento, sui quali hanno effetto le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'articolo medesimo.

Infine, il tredicesimo comma stabilisce che al personale collocato in quiescenza dopo il 1° luglio 1983 e fino al 2 settembre 1983, con effetto da detta ultima data, deve essere rideterminato il trattamento di quiescenza e l'indennità di buonuscita, tenendo conto della trasformazione tabellare, prevista dal precedente secondo comma, e del congelamento, previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio.

Con l'articolo 8 viene regolata, con precisi criteri, l'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, con determinazione del relativo trattamento economico, in conseguenza del nuovo assetto classificatorio e con richiamo ai criteri generali regolanti l'istituto, fissati dall'articolo 12 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

L'articolo 9 risponde all'esigenza di assicurare la partecipazione dei rappresentanti del personale ferroviario in seno al Consiglio di Disciplina dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, regolandone l'accesso.

Nella realtà del diverso assetto dei rapporti che risponde a precise istanze sociali, vengono quindi considerati ed inseriti nella norma di cui all'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale ferroviario, norma per l'effetto sostituita nella formulazione originaria, i contenuti relativi alla nuova composizione del Consiglio di Disciplina delle Ferrovie dello Stato, organo del quale, accanto ai membri aziendali vengono così a far parte anche rappresentanti delle Organizzazioni sindacali della categoria.

Sono altresì fissati dalla norma i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti del personale sulla base di parametri ancorati ai dati obiettivi: dell'effettiva soggettività a livello confederale, della capacità e dell'impulso partecipativo risultante dalle realizzazioni di accordi normativo economici ed intese generali; scelta non più legata, come per il passato, ai soli risultati desumibili dai

suffragi di base ottenuti nella elezione del Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sistema caducato in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1980, n. 437.

L'articolo 10 è norma che completa al primo comma la disciplina delle riammissioni in servizio di cui all'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, disponendo che ove tali riammissioni interessino profili professionali di prima, seconda e terza categoria, il computo delle vacanze organiche venga effettuato tenendo conto dell'organico complessivo di tutte le categorie e dell'oltre organico autorizzato dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, in relazione al quale il computo è stato già in tal senso definito con l'esplicito riferimento di cui all'articolo 9, punto 5, della legge 1° agosto 1978, n. 448.

Con tale meccanismo viene così assicurato l'immediato recupero di personale, appartenente a categorie di primo inserimento professionale, di fronte alle esigenze del servizio ferroviario.

Con la previsione di cui al secondo comma dello stesso articolo 5 vengono sanate esigue posizioni di personale da tempo precostituite e consolidate per effetto di riammissioni disposte nell'immediatezza di improcrastinabili esigenze dell'esercizio.

con la disposizione di cui all'articolo 11, vengono superati contrasti interpretativi insorti in sede di applicazione dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, per la parte relativa alla copertura dei posti di Primo dirigente, precisando, in via autentica, che ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie restano ferme le disposizioni in vigore per tale tipo di promozione, portate dal titolo V della legge organica ferroviaria 26 marzo 1958, n. 425, e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 12 disciplina il servizio sostitutivo di mensa aziendale per il personale ferroviario nelle località in cui, in presenza di un numero di dipendenti inferiore a quello richiesto dall'articolo 1

della legge 5 giugno 1973, n. 348, per la istituzione di un servizio di mensa, non sia possibile istituirlo, attraverso la stipula di convenzioni con i caffè ristoratori di stazione o con altri esercizi vicini agli impianti stessi.

Il servizio sostitutivo di mensa è previsto anche nel caso di inagibilità della mensa nelle località dove la stessa è istituita.

L'ultimo comma precisa che le condizioni di somministrazione dei pasti, in regime di servizio sostitutivo, restano quelle stabilite per il regime delle mense a finalità aziendale.

Con l'articolo 13 si provvede a sostituire integralmente l'articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, relativo ai tre modi di gestione delle mense aziendali, eliminando in primo comma la gestione diretta tramite incaricati, caduta in disusuetudine dato l'alto livello industriale richiesto per il servizio e si confermano gli altri due mezzi di gestione, prevedendo la possibilità per le sezioni del Dopolavoro ferroviario di sub-affidare il servizio previa autorizzazione aziendale.

Con il secondo comma si prevede l'ammissione, a determinate condizioni, alle mense a finalità aziendale-assistenziali dei soci in genere del dopolavoro ferroviario.

L'ultimo comma, infine, ammette alle mense a finalità aziendale i lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari.

Con l'articolo 14 del testo viene introdotta una modifica alla preesistente normativa di cui al regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, e successive modificazioni, rispondente all'esigenza di

maggiore chiarezza nella determinazione del contributo aziendale a sostegno della istituzione dopolavoristica ferroviaria.

Con l'articolo 15, primo comma, vengono assicurati, con ricorso allo stesso procedimento di cui all'articolo 33 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, i necessari adeguamenti al sistema normativo vigente per il personale ferroviario conseguenti alle disposizioni contenute nel presente disegno di legge anche in relazione alle nuove categorie di classificazione.

Con il secondo comma viene riconfermata la necessità di provvedere, — secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 1° luglio 1982, n. 426, fatta eccezione per quelle che nei contenuti della delega originaria consentivano la revisione del sistema di classificazione del personale, realizzato dalle norme del presente disegno di legge — alla raccolta in testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale ferroviario, attualmente ancorato ad una serie di leggi successive nel tempo, operanti in regime di radicale modifica, integrazione ed adeguamento, al fine di assicurare un valido strumento di sintesi normativa.

Con l'articolo 16 viene indicato l'onere finanziario conseguente all'entrata in vigore del presente provvedimento, onere che trova titolo di legittimazione nella legge 1° luglio 1982, n. 426, e capienza, anche per quanto riguarda la diversa classificazione delle categorie del personale, negli stanziamenti già iscritti nei capitoli di spesa dello stato di previsione dell'Azienda per gli anni finanziari 1983 e 1984.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è classificato nelle seguenti categorie professionali:

- a) Prima categoria: Operatore comune;
- b) Seconda-terza categoria: Operatore qualificato;
- c) Terza-quarta categoria: Operatore specializzato;
- d) Quinta categoria: Tecnico;
- e) Quinta-sesta categoria: Tecnico specializzato;
- f) Settima categoria: Tecnico superiore Direttivo;
- g) Ottava categoria: Coordinatore-Vice Dirigente;
- h) Nona categoria: Vice Dirigente.

Per ciascuna delle sopra indicate categorie di classificazione professionale le attribuzioni sono definite dalle corrispondenti declaratorie:

1) *Prima categoria: operatore comune.* Svolge attività manuali nei settori di esercizio per l'espletamento delle quali è sufficiente un periodo minimo di pratica in via propedeutica.

2) *Seconda-terza categoria: operatore qualificato.* Svolge attività manuali ed esecutive con possesso di cognizioni tecnico-pratiche e delle prescritte abilitazioni.

3) *Terza-quarta categoria: operatore specializzato.* Svolge attività esecutive che richiedono cognizione tecnica, pratica, amministrativa e specializzazione professionale con autonomia operativa nei limiti delle norme regolamentari e di procedure prefissate, nonché operazioni manuali.

4) *Quinta categoria: tecnico.* Svolge attività esecutive di natura tecnico-pratica, amministrativa e contabile richiedenti preparazione professionale ed autonomia di disimpegno nei limiti delle norme e dei regolamenti del proprio settore.

5) *Quinta-sesta categoria: tecnico specializzato.* Svolge attività tecniche, amministrative e contabili con particolare preparazione professionale specializzata con autonomia operativa e responsabilità diretta con facoltà di iniziativa nei limiti delle norme per la funzionalità e regolarità del servizio.

6) *Settima categoria: tecnico superiore direttivo.* Svolge attività amministrativa, contabile o tecnica anche con funzioni di coordinamento e controllo richiedenti particolare preparazione, capacità professionale ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive particolari del proprio settore.

7) *Ottava categoria: coordinatore-vice dirigente.* Svolge:

a) attività richiedente notevole esperienza di servizio e capacità professionale con discrezionalità di poteri, con facoltà di decisione e con autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali del proprio settore;

b) attività qualificata di studio, progettazione, ricerca, propulsione, coordinamento e controllo con funzioni proprie, vicarie e delegate.

8) *Nona categoria: vice dirigente.* Svolge attività richiedente preparazione professionale altamente specializzata, anche con preposizione ad impianti o unità organiche complesse di rilevante entità, di:

a) direzione, vigilanza, controllo e coordinamento nell'ambito dei processi operativi ed attuativi dei settori di appartenenza, nonché promozione ed attuazione, in via autonoma, di ricerche, sperimentazioni e sistemi informativi. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti;

b) attività di impulso, direzione, vigilanza, controllo, coordinamento, consulenza, studio, elaborazione, progettazione e ricerca nel campo amministrativo o tecnico, con funzioni proprie, vicarie e delegate. Occorrendo, può essere preposto al coordinamento di più sezioni. Vi è connessa responsabilità organizzativa e diretta dei risultati conseguiti.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le declaratorie delle categorie di cui al presente articolo potranno essere adeguate alla nuova organizzazione del lavoro ed alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definiti i singoli profili professionali, per ciascuna delle categorie di cui al precedente primo comma, ferme restando le disposizioni fissate dall'articolo 2, commi secondo e terzo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

ART. 2.

L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente articolo 1, sarà disposto, con effetto dal 1° gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge.

Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1° gennaio 1983, la decor-

renza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo è riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corrispondenza dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione.

Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982.

I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio.

I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio.

I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti *ad personam* ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica *ad personam*, fatta eccezione per i dipendenti *ad personam* che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.

ART. 3.

I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso

alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento.

Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario è prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale.

L'articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria — tecnico — è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico è prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale ».

ART. 4.

La dotazione organica della nona categoria di classificazione del personale ferroviario è stabilita in 543 unità, delle quali 225 sono destinate ai profili di nuova istituzione ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 1, e ottenuta mediante l'applicazione del disposto dell'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, così come modificato dal penultimo comma del presente articolo.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà determinato l'organico delle restanti categorie, fermo restando, complessivamente per le nove categorie, il limite globale del contingente dei posti di organico e di spesa tali definiti dal quadro n. 4 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, e del quantitativo di oltre organico fissato dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, le dotazioni organiche così come rispettivamente stabilite e determinate nei precedenti commi per le categorie di classificazione del personale ferroviario, con esclusione del quantitativo di posti di organico attribuito al profilo di ispettore capo aggiunto, saranno ripartite distintamente per i profili professionali individuati a termini dell'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge, per ciascun compartimento, servizio o unità equiparata.

L'articolo 7 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è così modificato:

« Le facoltà di cui all'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, così come risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 12 febbraio 1974, n. 27, e dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 1975, n. 197, sono esercitate dal Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, per ciascuna delle nove categorie del personale ferroviario, mediante spostamento di posti dall'uno all'altro dei profili professionali anche di categorie diverse ».

L'articolo 22, secondo comma della legge 6 febbraio 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« A tal fine saranno utilizzati i posti di oltre organico volta a volta attribuiti alle categorie: prima-seconda-terza; terza-quarta; quinta-sesta ».

ART. 5.

Il passaggio dal profilo professionale di manovale ad uno qualsiasi della seconda categoria, con esclusione del profilo professionale di carbonaio avviene al compimento del periodo di anzianità mi-

nima di un anno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, relative alla destinazione del dipendente ad uno dei profili professionali della seconda categoria.

Per i profili professionali di: ausiliario di stazione, guardiano, ausiliario viaggiante, ausiliario e commesso, il passaggio dalla seconda categoria alla terza avviene al compimento dell'anzianità minima di quattro anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali della seconda categoria a quelli iniziali della terza categoria di: manovratore, deviatore, assistente di stazione, conduttore, capo squadra manovali, assistente di magazzino, assistente di deposito, operaio qualificato, autista, elettricista, motorista, carpentiere, marinaio, infermiere, operatore sanitario e applicato avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni nel profilo di provenienza. Il passaggio dal profilo di carbonaio a quello di ingrassatore avviene al compimento dell'anzianità minima di due anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della terza categoria, nonché dal profilo di ingrassatore a quelli della quarta categoria, avviene al compimento dell'anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli della quinta categoria terminali dello stesso settore di: manovratore capo, deviatore capo, verificatore, tecnico, tecnico navale, tecnico elettricista, tecnico motorista, assistente tecnico sanitario avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai profili professionali della quarta categoria a quelli iniziali della quinta categoria di: capo gestione, capo stazione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo elettricista, capo motorista, paramedico, tecnico sanitario, segretario, segretario tecnico, segretario di informatica, avviene per accertamento professionale con anzianità minima di tre anni.

Il passaggio dai predetti profili professionali iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, avviene al compimento dell'anzianità minima di cinque anni.

Il passaggio ai profili professionali di capo personale viaggiante e controllore viaggiante avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di capo treno in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo. Il passaggio al profilo professionale di capo deposito avviene esclusivamente in sesta categoria mediante accertamento professionale al quale sono ammessi a partecipare i dipendenti con profilo professionale di macchinista in possesso di anzianità minima di cinque anni in tale profilo.

Il passaggio dai profili professionali della sesta categoria a quelli della settima avviene per accertamento professionale con anzianità minima di due anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami. Non è consentito il passaggio dalla sesta categoria alla settima nei profili professionali del settore delle navi traghetto.

Il passaggio dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava avviene per accertamento professionale con anzianità minima di cinque anni, fatta eccezione per il passaggio al profilo di ispettore principale che avviene per accertamento professionale mediante concorso interno per esami con il possesso dell'anzianità minima di sei anni ivi compresa quella maturata nei corrispondenti profili della sesta categoria. Il passaggio dal profilo professionale di ispettore a quello di ispettore principale avviene senza alcun accertamento professionale al compimento dell'anzianità minima di un anno.

Il passaggio dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona, fatta eccezione per il profilo di ispettore capo aggiunto, avviene per accertamento

professionale con anzianità minima di cinque anni.

Il passaggio dal profilo professionale di ispettore principale di ottava categoria a quello di ispettore capo aggiunto di nona categoria avviene per accertamento professionale con anzianità minima di quattro anni.

Il passaggio al profilo professionale di ispettore capo aggiunto dagli altri profili della nona categoria potrà avvenire, ove ricorrano esigenze aziendali che impongano il ricorso a dipendenti altamente specializzati e di notevole esperienza professionale, esclusivamente mediante accertamento professionale consistente in un concorso interno per esami con modalità e criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

In ogni caso l'accertamento professionale di cui al comma precedente potrà essere sostenuto dai dipendenti con anzianità minima di servizio di due anni nella nona categoria e per una percentuale non superiore al 33 per cento dei posti resisi vacanti nel profilo di ispettore capo aggiunto in ciascuno dei ruoli di servizio e di specializzazione professionale, nei dodici mesi immediatamente precedenti l'emanazione del relativo bando.

Per l'avanzamento alla qualifica di primo dirigente dell'ispettore capo aggiunto proveniente da altro profilo professionale della nona categoria, ai sensi dei commi precedenti, è richiesta l'anzianità minima di quattro anni nelle funzioni dello stesso profilo professionale di ispettore capo aggiunto.

Il passaggio per accertamento professionale da una categoria professionale inferiore ad altra superiore è ammesso nel limite dei posti disponibili in ciascun profilo professionale della stessa categoria superiore secondo le indicazioni di cui al presente articolo, subordinatamente al possesso dell'anzianità minima prevista, al conseguimento del punteggio minimo

di sei decimi nelle prove di accertamento professionale, al conseguimento delle abilitazioni eventualmente previste ed al possesso dei requisiti fisici prescritti.

La maggiore anzianità eventualmente eccedente quella minima prevista per il passaggio senza accertamento professionale dalla terza alla quarta categoria o dalla quinta alla sesta categoria è valutata ai fini del passaggio per accertamento professionale ai corrispondenti profili rispettivamente della quinta o della settima categoria.

Nei casi di passaggio di categoria conseguente ad accertamento professionale, sarà attribuita la decorrenza giuridica coincidente con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito.

Agli effetti del presente articolo, gli accertamenti professionali restano disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo comma, primo ed ultimo periodo, e nono comma, primo periodo, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, salvo quanto previsto ai precedenti tredicesimo e quattordicesimo comma del presente articolo.

Con i criteri ed il procedimento di cui all'articolo 10, ottavo comma, secondo periodo, della stessa legge 6 febbraio 1979, n. 42, potranno essere stabilite le modalità per il passaggio da un profilo professionale ad uno di diverso settore di categoria superiore nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di anzianità fissati dal presente articolo.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno determinati i criteri e le modalità per i passaggi dai profili professionali di aiuto macchinista TM r.e., assistente viaggiante r.e., macchinista TM r.e., assistente capo di stazione r.e., gestore di prima classe r.e., gestore capo r.e., infermiere capo r.e., applicato capo r.e., tali risultanti dal quadro di corrispondenza allegato alla presente legge, ad altri profili nell'ambi-

to della medesima o di altra categoria superiore.

Nei confronti del personale rivestito di profilo professionale attribuito *ad personam* ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 della stessa legge, trovano applicazione i commi quarto e settimo del presente articolo.

In via transitoria saranno ammessi a partecipare al primo accertamento professionale per il passaggio di categoria che sarà bandito successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti che al 31 dicembre 1982 avrebbero avuto titolo a partecipare all'accertamento professionale per il medesimo profilo secondo le indicazioni contenute nel quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Al quadro n. 5 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, è soppressa la nota (a) riguardante il profilo professionale di macchinista.

ART. 6.

Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 rivestono i profili professionali di comandante e direttore di macchina saranno ammessi al passaggio alla nona categoria mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986 nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche dei singoli profili rivestiti, con decorrenza giuridica ed economica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della ottava categoria a quelli della nona per il personale del settore delle navi traghetto restano ferme le disposizioni di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 5.

I dipendenti, che alla data del 31 dicembre 1982 rivestono i profili professionali di ufficiale navale, ufficiale di macchina ed ufficiale marconista, saranno

ammessi al passaggio ai profili di nuova istituzione di ottava categoria del settore delle navi traghetto, mediante accertamenti professionali, da effettuare sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, che saranno banditi separatamente negli anni 1984, 1985, 1986, nel limite annuo di un terzo delle dotazioni organiche che saranno determinate per gli stessi profili di nuova istituzione con decreto ministeriale, e con decorrenza giuridica fissata al 1° gennaio di ciascun anno.

Agli effetti dei successivi passaggi dai profili professionali della settima categoria a quelli dell'ottava per il personale del settore delle navi traghetto che saranno effettuati mediante accertamento professionale, sulla base dell'anzianità di ruolo posseduta, ferma restando l'attribuzione delle decorrenze giuridica ed economica coincidenti con l'effettiva immissione nelle funzioni del profilo professionale conferito, non si applicano le disposizioni di cui al decimo comma del precedente articolo 5.

Ai fini dei passaggi di categoria previsti e disciplinati dai precedenti primo e terzo comma con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, saranno operate le necessarie variazioni di organico mediante spostamenti di posti dalla settima alla ottava categoria e dall'ottava alla nona categoria.

Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per gli anni 1984, 1985 e 1986 in complessive lire 210 milioni, ripartito in lire 70 milioni per ciascuno degli stessi anni, farà carico agli stanziamenti del capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per ciascuno dei predetti anni finanziari.

ART. 7.

Dal 1° gennaio 1983 la tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, è sostituita dalla tabella 1 allegata

alla presente legge, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo e quarto comma, ed all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Dal 1° settembre 1983 la tabella 1 di cui al precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Con la medesima decorrenza del 1° settembre 1983 il personale ferroviario in servizio non ha più titolo alla maggiorazione di lire 93.132 mensili lorde, prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, ferma restando la riduzione di lire 90.152 mensili della misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale medesimo, prevista dal quarto comma dello stesso articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Nei confronti dei titolari di pensioni liquidate sulla base degli stipendi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo continua ad operarsi la riduzione dell'indennità integrativa speciale o della pensione, prevista dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, osservando le modalità ivi contemplate.

In favore dei soggetti di cui al precedente comma resta altresì ferma l'integrazione prevista dal primo e dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885, spettante ai titolari di pensioni calcolate con le percentuali della base pensionabile fissate, per meno di trenta anni di servizio utile, dall'articolo 222 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Tale integrazione va attribuita nella misura annua di lire 21.461 per ventinove anni di servizio utile, ed aumentato di annue lire 26.375 per ogni anno in meno fino a raggiungere l'importo annuo di lire 522.585 per le pensioni calcolate su dieci anni di servizio.

In occasione dell'inquadramento previsto dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge con effetto dal 1° gennaio 1983 e della trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo con effetto dal 1° settembre

1983, l'attribuzione delle relative posizioni stipendiali va fatta con riferimento alla classe di stipendio in godimento, con la conservazione dell'anzianità maturata nella classe stessa, ai fini dei successivi aumenti.

Resta fermo l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dal successivo nono comma.

Ai casi di passaggio alla categoria superiore previsti dalle note al quadro di corrispondenza allegato alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Con effetto dal 2 settembre 1983 al personale ferroviario in servizio è attribuito, nella categoria di appartenenza, lo stipendio dato dalla somma dello stipendio in godimento al 1° settembre 1983, dall'eventuale assegno personale di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e dall'eventuale elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

Qualora il nuovo stipendio si collochi tra due classi di stipendio o tra l'ultima classe ed il primo aumento periodico o tra due aumenti periodici successivi all'ultima classe, ferma restando la corrispondenza di detto nuovo stipendio, il personale si considera inquadrato nella classe di stipendio o nell'aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza fra i due stipendi, quello corrisposto e quello di inquadramento, va considerata, previa temporizzazione, ai fini della ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza fra i suddetti stipendi espressa in mesi è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dell'aumento periodico in corso di maturazione.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale riammesso in servi-

zio dopo il 2 settembre 1983 ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, tenendo conto dello stipendio che gli compete all'atto della riammissione in servizio ai sensi del medesimo articolo 161.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sui compensi per prestazioni straordinarie, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta salva la quota parte dell'indennizzo stesso da calcolarsi sulla base dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'articolo 4 della legge 1° luglio 1982, n. 426, limitatamente a coloro che abbiano presentato la domanda per la concessione del beneficio entro il 1° settembre 1983 o che siano cessati dal servizio entro tale data.

La trasformazione tabellare prevista dal secondo comma del presente articolo ed il conglobamento previsto dal precedente nono comma per il personale in servizio con effetto, rispettivamente, dal 1° e dal 2 settembre 1983, vanno effettuati, con le modalità stabilite da questo stesso articolo, anche nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 1983 e cessato dal servizio successivamente a tale data e fino al 2 settembre 1983, ai soli fini della rideterminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tale rideterminazione ha effetto dalla data del 2 settembre 1983.

ART. 8.

L'utilizzazione del personale ferroviario in mansioni di profilo professionale omogeneo di categoria superiore, nel-

l'ambito del settore di appartenenza, è regolata sulla base dei seguenti criteri, con attribuzione del relativo trattamento economico dal primo giorno dell'utilizzazione stessa:

1) il personale della prima-seconda-terza categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della categoria terza-quarta, con titolo al trattamento economico stabilito per la terza categoria;

2) il personale della terza-quarta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo delle categorie quinta o quinta-sesta, con titolo al trattamento economico stabilito per la quinta categoria;

3) il personale della quinta-sesta categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della settima categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

4) il personale della settima categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo dell'ottava categoria, con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria;

5) il personale dell'ottava categoria può essere utilizzato in mansioni di profilo della nona categoria con titolo al trattamento economico stabilito per tale categoria.

Agli effetti del presente articolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 12, secondo, terzo e quarto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

ART. 9.

L'articolo 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 437, è sostituito dal seguente:

« Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore

a quella di dirigente superiore nonché di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:

1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;

2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;

3) personale dei settori dell'esercizio.

I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonché del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.

I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.

Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano impediti, per

qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera *a)* del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o più rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.

Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.

Il consiglio di disciplina è competente ad esprimere parere:

a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profilo professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra più grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra più grave;

b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonché per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.

Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.

Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo articolo 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.

Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma ».

ART. 10.

Ai fini delle riammissioni in servizio nei profili professionali di prima-seconda-terza categoria del personale ferroviario ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, il computo delle vacanze organiche è effettuato tenuto conto della dotazione organica complessiva di tutte le categorie del personale ferroviario nonché del quantitativo di oltre-organico di cui alla legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle riammissioni in servizio già deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge nei profili professionali della prima-seconda categoria.

ART. 11.

Il terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, deve essere interpretato nel senso che, per le promozioni a primo dirigente già conferite o da conferire mediante scrutinio per merito comparativo a norma dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, restano ferme, ai fini dell'attribuzione delle decorrenze e dell'utilizzazione delle graduatorie, le disposizioni dettate per tale tipo di promozioni dal titolo V dello stato giuridico del personale ferroviario approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nelle località ove risultino giustificati da particolari esigenze di servizio, è autorizzata ad istituire e, se istituiti, a gestire, mediante stipulazione di apposite convenzioni con i concessionari dei caffè ristoratori di stazione o con altri esercizi ubicati nelle vicinanze degli impianti ferroviari, servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale in alternativa ai servizi di mensa a finalità aziendale previsti dalla legge 5 giugno 1973, n. 348, e successive modificazioni ed integrazioni, quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) sia sospeso, per inagibilità, il servizio di mensa a finalità aziendale;

b) sia prevedibile che fruiscono del servizio stesso un numero di dipendenti ancorché inferiore a 50.

Le condizioni relative alla composizione e al prezzo del pasto tipo, alle modalità di ammissione del personale nonché all'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione dei servizi sostitutivi di mensa a finalità aziendale di cui al precedente comma restano quelle stabilite per le mense a finalità aziendale.

ART. 13.

L'articolo 5 della legge 5 giugno 1973, n. 348, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione dei servizi di mensa citati ai precedenti articoli 1 e 2, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può provvedere con concessione del servizio in appalto oppure con affidamento del servizio stesso alle sezioni del Dopolavoro ferroviario; in tale secondo caso è ammesso il subaffidamento, previa autorizzazione dell'Azienda stessa.

I soci del Dopolavoro ferroviario, in tutte le loro distinzioni, sono ammessi alle mense a finalità aziendale-assistenziali mediante la corresponsione di un prezzo del pasto tipo che sia pari a quello praticato in tale tipo di mensa, maggiorato di un'aliquota che tenga conto degli oneri a carico dell'Azienda.

I lavoratori convenzionati con l'Azienda per lo svolgimento di determinati servizi ferroviari sono ammessi alle mense a finalità aziendali alle stesse condizioni del personale ferroviario ».

ART. 14.

I contributi stabiliti dall'articolo 5, lettera *b*), del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, come modificato dall'articolo 40, lettera *a*), della legge 27 luglio 1967, n. 668, sono commisurati al numero dei dipendenti ferroviari in servizio anziché al numero dei dipendenti iscritti alle istituzioni dopolavoristiche.

ART. 15.

Con lo stesso procedimento di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, saranno apportati alla legge 26 marzo 1958, n. 425, alla medesima legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 6 ottobre 1981, n. 564, i necessari adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore della presente legge, anche in

relazione alla diversa denominazione e definizione delle nuove categorie di classificazione del personale ferroviario.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà all'emanazione del testo unico delle disposizioni in vigore concernenti lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 1° luglio 1982, n. 426.

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 198.800 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per gli anni 1983 e 1984 e per quelli successivi mediante utilizzo degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 101 per milioni 122.185, n. 1011 per milioni 15.585, n. 106 per milioni 42.432, n. 107 per milioni 8.817 e n. 108 per milioni 9.781 di lire degli stati di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per gli anni medesimi.

QUADRO N. 1.

QUADRO DI CORRISPONDENZA

Personale del settore uffici.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Settima	Ispettore capo superiore r.e. Ispettore capo aggiunto Ispettore capo r.e.	Nona	Ispettore capo superiore r.e. Ispettore capo aggiunto Ispettore capo r.e.
Sesta	Ispettore principale Segretario superiore di prima classe Disegnatore superiore di prima classe Revisore superiore di prima classe	Ottava	Ispettore principale Segretario superiore di prima classe Disegnatore superiore di prima classe Revisore superiore di prima classe
Quinta	Ispettore Segretario superiore Disegnatore superiore Revisore superiore	Settima	Ispettore Segretario superiore Disegnatore superiore Revisore superiore
Quarta	Segretario Disegnatore Paramedico (1) Paramedico (2) Tecnico sanitario Paramedico (3) Infermiere capo r.e. Applicato capo r.e.	Quinta	Segretario (a) Disegnatore (a) Paramedico (a) Tecnico sanitario (a) Assistente tecnico sanitario Infermiere capo r.e. Applicato capo r.e.
Terza	Applicato Operatore sanitario Infermiere	Terza	Applicato (b) Operatore sanitario (b) Infermiere (b)
Seconda	Commesso	Seconda	Commesso (e)

(1) Limitatamente ai dipendenti in possesso del diploma di infermiere professionale.

(2) Limitatamente ai dipendenti in possesso del titolo di tecnico di radiologia medica o di terapeuta della riabilitazione o di tecnico di laboratorio.

(3) Dipendenti non in possesso dei titoli di cui al punto (1) e (2).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: QUADRO N. 1.

Personale del settore stazioni.

Categoria di prominenza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo stazione sovrintendente Capo gestione sovrintendente	Ottava	Capo stazione sovrintendente Capo gestione sovrintendente
Quinta	Capo stazione superiore Capo gestione superiore	Settima	Capo stazione superiore Capo gestione superiore
Quarta	Capo stazione Capo gestione Assistente capo di stazione r.e. Deviatore capo Gestore capo r.e. Gestore di prima classe r.e.	Quinta	Capo stazione (a) Capo gestione (a) Assistente capo di stazione r.e. Deviatore capo Gestore capo r.e. Gestore di prima classe r.e.
Terza	Assistente di stazione Deviatore	Terza	Assistente di stazione (b) Deviatore (b)
Seconda	Ausiliario di stazione	Seconda	Ausiliario di stazione (e)

Personale del settore viaggiante.

Categoria di prominenza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo personale viaggiante sovrintendente Controllore viaggiante sovrintendente	Ottava	Capo personale viaggiante sovrintendente Controllore viaggiante sovrintendente
Quinta	Capo personale viaggiante superiore Controllore viaggiante superiore	Settima	Capo personale viaggiante superiore Controllore viaggiante superiore
Quarta	Capo personale viaggiante Controllore viaggiante Capo treno	Quinta	Capo personale viaggiante (c) Controllore viaggiante (c) Capo treno (a)
Terza	Conduttore Assistente viaggiante r.e.	Terza	Conduttore (b) Assistente viaggiante r.e. (b)
Seconda	Ausiliario viaggiante	Seconda	Ausiliario viaggiante (e)

Segue: QUADRO N. 1.

Personale tecnico di tutti i servizi.

Categoria di pro-nienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo tecnico sovrintendente	Ottava	Capo tecnico sovrintendente
Quinta	Capo tecnico superiore	Settima	Capo tecnico superiore
Quarta	Capo tecnico Tecnico Verificatore Manovratore capo	Quinta	Capo tecnico (a) Tecnico Verificatore Manovratore capo
Terza	Capo squadra manovali r.e. Assistente di magazzino Assistente di deposito Operaio qualificato Autista Manovratore	Terza	Capo squadra manovali (b) Assistente di magazzino (b) Assistente di deposito (b) Operaio qualificato (b) Autista (b) Manovratore (b)
Seconda	Guardiano Ausiliario	Seconda	Guardiano (e) Ausiliario (e)
Prima	Manovale	Prima	Manovale

Personale del settore macchina.

Categoria di pro-nienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Capo deposito sovrintendente	Ottava	Capo deposito sovrintendente
Quinta	Capo deposito superiore	Settima	Capo deposito superiore
Quarta	Capo deposito Macchinista	Quinta	Capo deposito (d) Macchinista (a)
Terza	Macchinista T.M. r.e. Aiuto macchinista r.e.	Terza	Macchinista T.M. r.e. (b) Aiuto macchinista r.e. (b)
Seconda	Aiuto macchinista T.M. r.e.	Seconda	Aiuto macchinista T.M. r.e. (e)

Segue: QUADRO N. 1.

Personale del settore delle navi traghetto.

Categoria di provenienza	Profili professionali	Categoria di inquadramento	Profili professionali
Sesta	Comandante Direttore di macchina	Ottava	Comandante Direttore di macchina
Quinta	Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista	Settima	Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista
Quarta	Nostromo Capo motorista (1) Capo elettricista (1) Capo motorista Capo elettricista Tecnico navale	Quinta	Nostromo (a) Capo motorista (a) Capo elettricista (a) Tecnico motorista Tecnico elettricista Tecnico navale
Terza	Elettricista Motorista Carpentiere Ingrassatore Marinaio	Terza	Elettricista (b) Motorista (b) Carpentiere (b) Ingrassatore (b) Marinaio (b)
Seconda	Carbonaio	Seconda	Carbonaio

(1) Limitatamente ai dipendenti pervenuti al profilo rivestito a seguito di concorso interno bandito in data anteriore al 18 febbraio 1979 ed ai dipendenti in funzioni permanenti di capo turno, anteriormente al 31 dicembre 1982 a seguito di formale provvedimento.

(a) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato complessivamente cinque anni di anzianità nei profili di: segretario, disegnatore, paramedico, tecnico sanitario, capo stazione, capo gestione, capo treno, capo tecnico, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

(b) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato tre anni di anzianità nella categoria di appartenenza passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

(c) L'inquadramento nella sesta categoria avviene al compimento dei cinque anni di anzianità maturata in tale profilo, ivi compresa anche quella maturata nel profilo di capo treno.

(d) L'inquadramento nella sesta categoria avviene al compimento dei cinque anni di anzianità maturata in tale profilo, ivi compresa anche quella maturata nel profilo di macchinista.

(e) I dipendenti che alla data del 31 dicembre 1982 hanno maturato quattro anni di anzianità nella categoria di appartenenza passano con la stessa decorrenza 1° gennaio 1983 nella categoria immediatamente superiore a quella di inquadramento.

Nei confronti dei dipendenti che successivamente al 31 dicembre 1982 maturino le anzianità di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c), (d), (e), il passaggio alla categoria immediatamente superiore ha decorrenza giuridica ed effetti economici dal giorno successivo a quello di maturazione dell'anzianità.

QUADRO N. 2.

PROFILI PROFESSIONALI INIZIALI

PER L'ASSUNZIONE IN PROVA NELLE CATEGORIE DEL PERSONALE FERROVIARIO.

Categoria	Profili di assunzione
Prima: operatore comune	Manovale
Seconda-terza: operatore qualificato	Personale di macchina del settore navi traghetto Carbonaio
Terza-quarta: operatore specializzato	Personale del settore stazioni Assistente di stazione Personale del settore viaggiante Conduttore Personale tecnico di tutti i servizi Operaio qualificato Personale del settore delle navi traghetto di coperta Carpentiere Marinaio Personale del settore delle navi traghetto di macchina Motorista Elettricista Personale del settore uffici Applicato

Segue: QUADRO N. 2.

Categoria	Profili di assunzione
Quinta-sesta: tecnico specializzato	<i>Personale del settore stazioni</i> Capo gestione Capo stazione <i>Personale del settore macchina</i> Macchinista <i>Personale di tutti i servizi</i> Capo tecnico <i>Personale del settore uffici</i> Segretario Segretario tecnico Segretario di informatica Tecnico sanitario Paramedico
Settima: tecnico superiore-direttivo	<i>Personale del settore uffici</i> Ispettore <i>Personale del settore navi traghetto</i> Ufficiale navale Ufficiale di macchina Ufficiale marconista

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1.

*Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
dal 1° gennaio 1983.*

Anni di permanenza	—	Prima categoria	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria
—	2.808.000	2.842.416	3.713.616	4.070.016	4.347.216
2	3.032.640	3.069.809	4.010.705	4.395.617	4.694.993
2	3.257.280	3.297.202	4.307.794	4.721.218	5.042.770
2	3.481.920	3.524.595	4.604.883	5.046.819	5.390.547
2	3.706.560	3.751.988	4.901.972	5.372.420	5.738.324
2	3.931.200	3.979.381	5.199.061	5.698.021	6.086.101
2	4.155.840	4.206.774	5.496.150	6.023.622	6.433.878
2	4.380.480	4.434.167	5.793.239	6.349.223	6.781.655
2	4.605.120	4.661.560	6.090.328	6.674.824	7.129.432
2	4.720.248	4.778.099	6.242.586	6.841.694	7.307.667
2	4.835.376	4.894.638	6.394.844	7.008.564	7.485.902
2	4.950.504	5.011.177	6.547.102	7.175.434	7.664.137
2	5.065.632	5.127.716	6.699.360	7.342.304	7.842.372
2	5.180.760	5.244.255	6.851.618	7.509.174	8.020.607

Anni di permanenza	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria	Nona categoria
2	4.941.216	5.258.016	6.050.016	7.040.016	8.940.816
2	5.336.513	5.678.657	6.534.017	7.603.217	9.656.081
2	5.731.810	6.099.298	7.018.018	8.166.418	10.371.346
2	6.127.107	6.519.939	7.502.019	8.729.619	11.086.611
2	6.522.404	6.940.580	7.986.020	9.292.820	11.801.876
2	6.917.701	7.361.221	8.470.021	9.856.021	12.517.141
2	7.312.998	7.781.862	8.954.022	10.419.222	13.232.406
2	7.708.295	8.202.503	9.438.023	10.982.423	13.947.671
2	8.103.592	8.623.144	9.922.024	11.545.624	14.662.936
2	8.306.181	8.838.722	10.170.074	11.834.264	15.029.509
2	8.508.770	9.054.300	10.418.124	12.122.904	15.396.082
2	8.711.359	9.269.878	10.666.174	12.411.544	15.762.655
2	8.913.948	9.485.456	10.914.224	12.700.184	16.129.228
2	9.116.537	9.701.034	11.162.274	12.988.824	16.495.801

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 2.

*Trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
dal 1° settembre 1983.*

Anni di permanenza	—	Prima categoria	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria
—	3.925.584	3.960.000	4.831.200	5.187.600	5.464.800
2	4.239.630	4.276.800	5.217.696	5.602.608	5.901.984
2	4.553.676	4.593.600	5.604.192	6.017.616	6.339.168
2	4.867.722	4.910.400	5.990.688	6.432.624	6.776.352
2	5.181.768	5.227.200	6.377.184	6.847.632	7.213.536
2	5.495.814	5.544.000	6.763.680	7.262.640	7.650.720
2	5.809.860	5.860.800	7.150.176	7.677.648	8.087.904
2	6.123.906	6.177.600	7.536.672	8.092.656	8.525.088
2	6.437.952	6.494.400	7.923.168	8.507.664	8.962.272
2	6.598.900	6.656.760	8.121.247	8.720.355	9.186.328
2	6.759.848	6.819.120	8.319.326	8.933.046	9.410.384
2	6.920.796	6.981.480	8.517.405	9.145.737	9.634.440
2	7.081.744	7.143.840	8.715.484	9.358.428	9.858.496
2	7.242.692	7.306.200	8.913.563	9.571.119	10.082.552

Anni di permanenza	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria	Nona categoria
2	6.058.800	6.375.600	7.167.600	8.157.600	10.058.400
2	6.543.504	6.885.648	7.741.008	8.810.208	10.863.072
2	7.028.208	7.395.696	8.314.416	9.462.816	11.667.744
2	7.512.912	7.905.744	8.887.824	10.115.424	12.472.416
2	7.997.616	8.415.792	9.461.232	10.768.032	13.277.088
2	8.482.320	8.925.840	10.034.640	11.420.640	14.081.760
2	8.967.024	9.435.888	10.608.048	12.073.248	14.886.432
2	9.451.728	9.945.936	11.181.456	12.725.856	15.691.104
2	9.936.432	10.455.984	11.754.864	13.378.464	16.495.776
2	10.184.842	10.717.383	12.048.735	13.712.925	16.908.170
2	10.433.252	10.978.782	12.342.606	14.047.386	17.320.564
2	10.681.662	11.240.181	12.636.477	14.381.847	17.732.958
2	10.930.072	11.501.580	12.930.348	14.716.308	18.145.352
2	11.178.482	11.762.979	13.224.219	15.050.769	18.557.746